



COMUNE DI GROTTAFERRATA

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata - tel. +39 0694.5401662 – 673 - 679

www.comune.grottaferrata.rm.it

PEC: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA RETE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI GROTTAFERRATA
PER N. 2 ANNI, CON OPZIONE DI RINNOVO
CIG: 8052885AEB**

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce esplicitazione ed integrazione del bando di gara, relativamente alla procedura di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

1. PREMESSE.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e REVISIONE DEI PREZZI	4
4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI e CLAUSOLE	5
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	6
6. REQUISITI GENERALI.....	7
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	7
8. AVVALIMENTO	11
9. SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.....	13
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	14
11. SOPRALLUOGO	16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.	16
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	16
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO	18
15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	18
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA	24
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA.....	26
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	27
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	31
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	32
23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24. CLAUSOLA SOCIALE	35
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	35

1. PREMESSE

Con Determinazione a contrarre n. 406 del 27/06/2019, per come emendata – *in parte qua* - con successiva Determinazione n. 715 del 30/10/2019, il Comune di Grottaferrata ha stabilito di affidare l'organizzazione e la gestione in appalto del servizio di trasporto pubblico locale. L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Grottaferrata - codice NUTS – **ITE43**
CIG: **8052885AEB**.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il geom. Stefano PERUANI.

Il bando sarà pubblicato:

- sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d.m. 2 dicembre 2016 (G.U. 25.1.2017, n. 20);
- sul sito del committente www.comune.grottaferrata.rm.it;
- sulla piattaforma telematica <https://grottaferrata.acquistitelematici.it/>;
- su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a diffusione locale (art. 3 comma 1, lett. b del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016);
- SITARL (Sistema Informativo Telematico Regione Lazio);
- sul profilo del Ministero Infrastrutture e Trasporti – sezione bandi e gare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Capitolato di Speciale d'Appalto;
- 4) Schema di contratto;
- 5) Modulistica;
- 6) Progetto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.);
- 7) Elenco del personale attualmente impiegato, aggiornato al 30/04/2019, Allegato 1;
- 8) Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).

Il Comune di Grottaferrata per la gestione della gara indicata in oggetto si avvale di una *“Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Comune di Grottaferrata”* <https://grottaferrata.acquistitelematici.it/>.

Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile soltanto su tale Piattaforma. La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite la preposta piattaforma telematica.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima come FAQ sulla piattaforma telematica <https://grottaferrata.acquistitelematici.it/>.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese agli indirizzi PEC: ufficioviabilita@pec.comune.grottaferrata.rm.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO e REVISIONE DEI PREZZI

3.1 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

Si precisa che l'obbligatorietà della suddivisione in lotti (art. 51, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016) - né funzionali [art. 3, comma 1, lett. qq), D. Lgs. n. 50/2016], né prestazionali [art. 3, comma 1, lett. ggggg), D. Lgs. n. 50/2016] - non sembra ragionevolmente potersi rispettare, ravvisata nell'unicità della prestazione la "ragion d'essere" della medesima. Prevale quindi un'oggettiva ragione di affidabilità globale ontologicamente richiesta ad unico competitor.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Organizzazione e gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale del Comune di Grottaferrata.	60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre	P	€ 445.166,82
Importo totale a base di gara:				€ 445.166,82
di cui:		NON soggetto a ribasso		€ 426.703,00*
		SOGGETTO a ribasso		€ 18.463,82
* La quota del concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, viene considerata invariabile quindi non soggetto a ribasso.				

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso.

L'importo a base di gara comprende l'importo della manodopera pari al 60% dell'importo posto a base di gara.

Il corrispettivo a favore dell'impresa affidataria, quale risultante dagli atti di gara, sarà assicurato dal Bilancio della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. n. 30/1998, e dal bilancio comunale, per come indicato nell'art. 4 del capitolato e sarà pagato dal Comune, mentre l'IVA pari al 10% rimane a carico del Comune di Grottaferrata che provvederà a versarla all'erario. Eventuali ribassi di gara, saranno riutilizzati per finanziare ulteriori produzioni chilometriche.

L'importo a base di gara è determinato sulla percorrenza chilometrica annua pari a km. 117.769,00, indicata nel "Progetto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.)" e sul prezzo "regionale" di 1,89 €/km.

L'importo così determinato, in proporzione alle relative percorrenze sarà:

- per 112.884,39 km/anno pagato dalla Regione Lazio, quale concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, di cui alla Deliberazione della Giunta Regione Lazio del 16 aprile 2019, n. 204, che provvederà direttamente al pagamento dell'impresa, ai sensi dell'art. 17 comma 1 della L.R. n. 30/1998;
- per 4.884,61 Km/anno pagato dal Comune di Grottaferrata a cui rimane a carico anche la quota Iva (10%) complessiva che provvederà a versarla all'erario.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

Per ogni anno di durata dell'appalto successivo al primo, è consentita la revisione periodica del corrispettivo a carico del committente ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.

La revisione annuale, verrà determinata in funzione della variazione, su base annua, dell'"Indice per le famiglie di operai e impiegati FOI (senza tabacchi)" di cui alla tabella ISTAT FOI(nt), pubblicata da ISTAT entro i primi mesi di ogni anno.

Non verranno concessi aumenti retroattivi. La revisione dovrà essere richiesta dalla Società mediante posta elettronica certificata ENTRO IL 30 GIUGNO DI OGNI ANNO e produrrà effetto dal successivo mese di settembre, subordinatamente all'adozione, da parte dell'Amministrazione Comunale, di apposito atto. Il relativo procedimento avrà termine decorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta di revisione, fermi restando i termini annuali di riferimento su indicati. La mancata richiesta entro i termini sopra riportati si intenderà come conferma dei corrispettivi vigenti.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI e CLAUSOLE

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore anno sia nell'*an* e nel *quantum* – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Non è ammesso rinnovo tacito, nell'eventualità esso sarà disposto con relativo atto.

Ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, ravvisata la possibilità di rinnovo (opzione di rinnovo) sia nell'*an* e nel *quantum* – ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante – fino a un ulteriore anno il valore stimato dell'appalto, è pari ad € 667.750,23 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, di cui € 400.650,14 pari al costo della manodopera.

Opzione di proroga: Il Comune si riserva l'applicazione dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 – vincolandovi l'aggiudicatario – ove l'iter dell'innovato affidamento comporti il differimento della stipula del

nuovo contratto per cause non imputabili all'ordinaria diligenza dell'Ente medesimo. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente.

4.3 CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In considerazione della non c'è certezza dell'importo del contributo regionale per i due prossimi anni e visti gli obblighi assunti dal comune relativamente al costituente ATO, si ritiene necessario e opportuno prevedere le seguenti specifiche clausole, che tengano conto di tali aspetti, ovvero:

- a) la facoltà da parte della Stazione Appaltante di sospendere, a suo insindacabile giudizio, la presente procedura di gara avviata ovvero recedere anticipatamente nel caso di avvio del servizio di T.P.L. nell'ATO, stabilendo un preavviso di 90 giorni e fatto salvo il riconoscimento all'affidatario degli importi relativi alle sole prestazioni rese;
- b) la revisione immediata e automatica del contratto qualora la Regione Lazio dovesse ridurre il finanziamento, rispetto all'importo contrattuale comportano una proporzionale riduzione delle percorrenze, a parità di corrispettivo unitario (€/km) senza generare ulteriori costi in capo all'Amministrazione Comunale. Il Gestore procederà, in tali casi, ad un correlato processo di riorganizzazione e di rimodulazione del servizio diretto al mantenimento dell'equilibrio economico della concessione, rinunciando totalmente alle somme derivanti dall'eventuale riduzione del finanziamento disposte dalla Regione Lazio. Resta in capo all'amministrazione comunale la facoltà di coprire con proprie risorse l'eventuale taglio regionale.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà

indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di consorzio stabile con attività esterna o società di capitale entro tre mesi dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziario e tecnico organizzativo avviene, ai sensi dell'art. 81 commi 1 e 2 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Delibera dell'ANAC n. 157 del 17/02/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. È fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del citato art. 86, secondo cui, ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico - finanziari o tecnico - organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'ANAC, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 207/2010, ove applicabile, in materia di verifica del possesso dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Al concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co. 3 del Codice, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

b) **Autorizzazione** all'esercizio della professione di trasporto di persone su strada (AEP) comprovata dall'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) come previsto all'art. 11 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 291 del 25/11/2011 in osservanza al Regolamento (CE) n. 1071/2009 o equivalente titolo emesso in ambito comunitario.

Al concorrente non stabilito in Italia, è richiesta la prova della iscrizione, nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato dal registro istituito nel Paese in cui è residente.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) possesso di **fatturato globale d'impresa complessivo**, riferito al triennio (2016, 2017 e 2018) antecedente a quello di pubblicazione del bando di gara, di importo non inferiore a € 667.750,23 (euro seicentosessantasettemilasettecentocinquanta/23) Iva esclusa.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato globale devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso per tre e moltiplicato per gli anni di attività).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

b) possesso di **fatturato specifico annuo minimo**, per servizi identici di cui al presente appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 (tre) anni antecedenti a quello di pubblicazione del bando di gara, di importo

non inferiore, per ciascun anno, ad € 222.583,41 (euro duecentoventiduemilacinquecentottantatre/41), IVA esclusa.

Il settore di attività è quello individuato dai seguenti codici CPV:

- 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato specifico per i servizi di cui al presente appalto, anche diversamente nominati ma identici nella sostanza, devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso per tre e moltiplicato per gli anni di attività).

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
- per servizi prestati a privati, originale o copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.

c) **Il possesso**, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (2016, 2017 e 2018):

- per operatori economici costituiti da oltre 3 anni, di almeno 2 bilanci approvati con un risultato netto di esercizio positivo;
- per operatori economici costituiti da meno di 3 anni, di tutti i bilanci approvati con risultato netto di esercizio positivo.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare la documentazione di cui sopra richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che i suddetti importi richiesti, oltre ad essere coerenti con i criteri normativi, appaiono imprescindibili al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) **Esecuzione negli ultimi tre anni servizi analoghi.** Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara un servizio analogo nel settore dei servizi di trasporto pubblico di linea (CPV 60112000-6 Servizi di trasporto pubblico terrestre) per una percorrenza totale non inferiore a **300.000 km**.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente/agenzia contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) **Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001** idonea, pertinente e proporzionata al seguente campo di applicazione: erogazione di servizi di trasporto pubblico locale urbano su gomma.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015. Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

c) **Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001** idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: erogazione di servizi di trasporto pubblico locale urbano su gomma.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

d) **Possesso o impegnarsi ad attivare, prima dell'inizio del servizio, una rimessa** per lo stanziamento degli automezzi, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di urbanistica, di prevenzione incendi, igienico-sanitario e di sicurezza del lavoro, in proprietà o in affitto con contratto registrato o altro titolo legittimo di disponibilità. La stessa rimessa dovrà essere localizzata all'interno del territorio compreso nella circonferenza avente centro in corrispondenza della sede comunale e raggio pari a **30,00 Km (trenta chilometri)**. La stessa dovrà essere disponibile dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio. La disponibilità giuridica dovrà essere dimostrata attraverso idonea documentazione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto **7.1 lett. a)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al punto **7.1 lett. b)** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE, la cui attività d'impresa è il trasporto di persone;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, la cui attività d'impresa è il trasporto di persone.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto **7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto **7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Il requisito di cui al punto **7.2 lett. c)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. b)** deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti la cui attività d'impresa è il trasporto di persone.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. c)** deve essere posseduto dalla mandataria e dalle mandanti la cui attività d'impresa è il trasporto di persone.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) di cui al **punto 7.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui al **punto 7.2**, nonché tecnica e professionale, di cui al **punto 7.3**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.

Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione, tutta la documentazione prevista dal suddetto art. 89 del Codice e dal presente disciplinare.

L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in sede partecipativa.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

In ogni caso troveranno applicazione le disposizioni impartite in materia dall'ANAC (già AVCP) con Determinazione n. 2 del 01.08.2012 e successivi aggiornamenti nonché le disposizioni della Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012. In particolare:

- a) nel caso di assenza del contratto di avvalimento ci sarà violazione dell'art. 89, comma 1, del Codice e tale mancanza comporterà l'esclusione del concorrente dalle procedure di gara;
- b) la carenza di cui alla precedente lettera a) si concretizza sia nell'ipotesi di "mancanza materiale" del contratto, che in presenza di un difetto costitutivo e giuridicamente rilevante dello stesso (contratto nullo, sottoposto a condizione meramente potestativa ovvero altre ipotesi di nullità del contratto).

In considerazione dell'oggetto della presente gara, si ritiene indispensabile che l'avvalimento debba essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l'affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.

Sarà onere del concorrente, pertanto, dimostrare che l'impresa ausiliaria non si obbliga semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, ma a mettere a disposizione dell'impresa ausiliata tutti gli elementi aziendali qualificanti ed idonei a giustificare l'attribuzione del requisito.

A tal fine, il contratto di avvalimento dovrà riportare, in modo compiuto, esplicito ed esauriente, tutte gli elementi che riguardano l'oggetto dell'appalto quali, ad esempio: risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento stesso.

In presenza di contratti di avvalimento stipulati in termini generici, pertanto, la Stazione Appaltante non considererà acquisti i requisiti oggetto dell'avvalimento stesso e procederà all'esclusione dalla gara in relazione alla non conformità della documentazione prodotta alle disposizioni dell'art. 89 del Codice.

La/e impresa/e ausiliaria/e dovrà/anno dimostrare dettagliatamente il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla presente gara, come richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, allegando, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione prevista dalla normativa vigente.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. SUBAPPALTO - SUBAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

È consentito il subappalto dei servizi, previa autorizzazione dell'Ente affidante, nella misura massima del 12% ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 30/98 a condizione che, prima dell'affidamento, l'impresa specifichi la percentuale massima del valore dell'affidamento che intende subappaltare.

L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione dell'Ente affidante, alle condizioni indicate dall'art. 105 del Codice ed alla normativa vigente; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

La S.A. ammette il subappalto, purché in sede di documentazione amministrativa, pena l'impossibilità di usufruirne e senza possibilità di soccorso istruttorio al riguardo, l'operatore economico indichi le parti di commessa che intende subappaltare, ex art. 105 comma 4, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e purché all'atto della stipula del contratto di esecuzione del presente appalto il subappaltatore detenga i requisiti di cui all'art. 105, comma 4, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016, fatta salva la possibilità di cui successivo comma 12.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Resta inteso che le imprese che andranno a svolgere il servizio devono essere in possesso dei requisiti di partecipazione, sia di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica finanziaria in relazione alla percentuale subaffidata, previsti dal disciplinare di gara, pena la mancata autorizzazione da parte dell'ente committente.

L'impresa subaffidataria dovrà comprovare all'ente committente il possesso dei suindicati requisiti prima dell'inizio dell'espletamento del servizio.

L'impresa subaffidataria dovrà altresì rispettare, per la parte del servizio affidata, tutti gli obblighi posti a carico dell'impresa affidataria nel presente contratto, nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

Resta altresì inteso che l'impresa affidataria resta il solo responsabile e garante del rispetto degli obblighi assunti nei confronti dell'ente committente con il presente contratto. Tutto ciò premesso: 1) l'impresa deve depositare il contratto presso l'ente committente almeno 20 (venti) giorni solari consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; 2) l'impresa subaffidataria ha l'obbligo dell'applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

L'Ente committente non provvederà al pagamento diretto dell'Impresa subaffidataria. L'impresa affidataria, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà comprovare l'avvenuto pagamento all'Impresa subaffidataria del corrispettivo dovuto in base al contratto e la regolarità contributiva.

L'impresa affidataria può dare in locazione, comodato o usufrutto, secondo le norme vigenti, impianti ed automezzi necessari per l'esercizio di tutti o di parte dei servizi subaffidati.

L'Ente committente potrà effettuare controlli in ogni momento sull'operato dell'Impresa subaffidataria, al fine di verificare che il servizio da essa erogato rispetti le caratteristiche quantitative e qualitative stabilite contrattualmente tra Ente committente e impresa affidataria. A tal fine l'Impresa subaffidataria dovrà agevolare l'Ente committente nelle operazioni di controllo.

In caso di mancato rispetto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in subaffidamento per i quali si determinino tali inadempienze si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del

corrispettivo, ferma restando la facoltà dell'ente committente di applicare le dovute penali e provvedere alla risoluzione del contratto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad **€ 8.903,34** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria del Comune di Grottaferrata;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggettinonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4

dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante, a favore del Comune di Grottaferrata che andrà a stipulare il contratto con l'aggiudicatario;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva **solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta**. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sui luoghi oggetto del servizio **non è obbligatorio** e comunque non viene fornita assistenza da parte della stazione appaltante ai fini di una verifica dei luoghi funzionale all'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari a €. 35,00, con riferimento alla Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC:

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni

I concorrenti allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Tutti i documenti, certificati e dichiarazioni devono essere sottoscritti digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso).

L'offerta, ivi compresi tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante - deve essere redatta, a pena di esclusione, in lingua italiana e deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Il concorrente si impegna a prolungare la validità dell'offerta, su richiesta del Comune di Grottaferrata, nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della scadenza, non sia intervenuta l'aggiudicazione.

Tutti i documenti, i certificati e le dichiarazioni, se redatti in una lingua diversa dall'italiano, dovranno essere corredati, a pena di esclusione, da traduzione in lingua italiana e da apposita dichiarazione attestante la conformità al testo originale, rilasciata dalle rappresentanze consolari o diplomatiche italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale. In quest'ultimo caso si richiede che l'impresa fornisca il documento ufficiale che qualifichi la persona quale traduttore autorizzato da parte delle istituzioni consolari o diplomatiche italiane nel paese in cui sono stati redatti i documenti.

L'appalto di cui in oggetto si svolgerà esclusivamente con modalità telematica senza finestra temporale.

Per l'espletamento della presente procedura infatti, la Stazione Appaltante si avvale di una "Piattaforma digitale per la gestione degli Elenchi Informatizzati e delle Gare Telematiche di Comune di Grottaferrata" <https://grottaferrata.acquistitelematici.it/>, dove sono specificate anche le modalità di registrazione degli operatori economici al sistema qualora non ancora effettuata. Le società concorrenti dovranno inserire

nella piattaforma, entro il termine perentorio del **20/12/2019 ore 10,00** la documentazione richiesta, firmata digitalmente, nelle modalità indicate nei successivi paragrafi. Saranno escluse le offerte pervenute oltre il termine prescritto. L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Stazione Appaltante in formato elettronico attraverso la suddetta piattaforma.

I formati accettati per i documenti da firmare digitalmente sono esclusivamente *.pdf e *.p7m, pena l'impossibilità di caricare il documento nel sistema. Ogni singolo documento da caricarsi sul sistema non può superare i 5 MB di dimensione. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sul Sistema non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. Per trasmettere i documenti, è necessario confermare l'invio tramite l'apposita procedura. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal Sistema per procedere all'invio dell'offerta. Il Sistema darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara. Il Sistema consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell'offerta e riprenderla in un momento successivo. Il Manuale d'uso per il Concorrente e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

L'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risultante dai log dello stesso Sistema. Il concorrente potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell'offerta precedentemente inviata poiché il Sistema automaticamente annulla l'offerta precedente (stato "sostituita") e la sostituisce con la nuova. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre il «**20/12/2019 ore 10:00**», anche per causa non imputabile al Concorrente. I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e il gestore del sistema da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere il Sistema e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate. La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al Sistema o che impediscano di formulare l'offerta.

Si precisa inoltre che:

- la presentazione della documentazione di gara e dell'offerta economica tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema a conferma della ricezione, da parte del sistema stesso, della documentazione di gara e delle offerte;
- il recepimento della documentazione di gara e delle offerte da parte del sistema lascia, tuttavia, impregiudicata la valutazione della regolarità e completezza sia della documentazione di gara che delle offerte, valutazione che è infatti riservata alla stazione appaltante;
- in caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line ed ottenere un nuovo documento;
- per eventuali problemi tecnici come ad esempio malfunzionamenti o difficoltà di accesso alla piattaforma è possibile contattare il supporto tecnico tramite la piattaforma stessa con l'apposito pulsante in basso a sinistra dello schermo "Supporto tecnico". È possibile quindi aprire una richiesta cliccando sul pulsante "Apri un nuovo Ticket". Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00.
- l'iter della gara può essere seguito direttamente da remoto utilizzando i codici di accesso rilasciati per la partecipazione alla procedura risulta pertanto superata la presenza fisica della società alla presenza della commissione di gara

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata del Sistema, così come indicate nei manuali a disposizione dell'operatore economico, che consentono di predisporre:

- "Busta telematica A - Documentazione amministrativa";
- "Busta telematica B - Offerta tecnica";
- "Busta telematica C - Offerta economica".

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta telematica A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto concorrente, è redatta preferibilmente secondo il Modello allegato e dovrà contenere tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici ex art. 85 co.1 e dall'entrata in vigore dell'obbligo delle comunicazioni elettroniche ex art. 40 co.2, il concorrente presenterà il DGUE su supporto informatico all'interno della busta amministrativa.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche.

La compilazione del DGUE contenuto nella documentazione di gara in formato elettronico deve essere effettuata secondo la seguente procedura:

- a) scaricare il file in formato .XML denominato "05_TPL_Modello (2)_DGUE_2019_11_05.xml" allegato alla documentazione di gara;
- b) aprire il link <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> entrare come operatore economico, selezionare "importa un DGUE" e caricare il file scaricato al punto " a ";
- c) compilare dalla Parte II sino alla fine;
- d) al termine salvare l'intero documento compilato in pdf, **sottoscriverlo digitalmente** ed allegarlo alla documentazione amministrativa.

Per approfondimenti consultare le istruzioni allegata "05_TPL_Modello (2)_DGUE_Istruzioni_2019_11_05.pdf" o il Regolamento Europeo al link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>.

Si precisa al riguardo che la trasmissione dei documenti e delle dichiarazioni potrà essere omessa qualora tutte indistintamente le medesime dichiarazioni ivi previste, necessarie per partecipare alla gara d'appalto, siano rese nell'ambito del DGUE.

Il DGUE si compone delle seguenti parti:

- Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico.

Contiene le informazioni sull'operatore economico e sui propri rappresentanti, sull'eventuale affidamento a capacità di altri soggetti (a fini dell'avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun'ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria e su supporto informatico, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Nel rispetto della disciplina vigente, nel caso in cui il concorrente intenda subappaltare parte del contratto a terzi, **non vanno elencati i subappaltatori proposti.**

- Parte III – Motivi di esclusione

Contiene l'autodichiarazione circa l'assenza di motivi di esclusione dalla gara, disciplinati dall'art. 80 del Codice (per un'analisi approfondita sulle indicazioni riguardanti i gravi illeciti professionali si consiglia la lettura del commento sulle apposite "Linee guida ANAC in materia di gravi illeciti professionali"). Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

- Parte IV – Criteri di selezione.

Contiene le informazioni relative ai requisiti di selezione previsti dall'art. 83 del Codice (requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali) e le informazioni relative alle certificazioni di qualità di cui al successivo art. 87.

- a) la **sezione A** per dichiarare il possesso del requisito relativo all'**idoneità professionale** di cui **par. 7.1** del presente disciplinare;
- b) la **sezione B** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità economico-finanziaria** di cui al **par. 7.2** del presente disciplinare;
- c) la **sezione C** per dichiarare il possesso del requisito relativo alla **capacità professionale e tecnica** di cui al **par. 7.3** del presente disciplinare;
- d) la **sezione D** per dichiarare il possesso del requisito relativo ai **sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale** di cui al **par. 7.3** del presente disciplinare.

- Parte VI – Dichiarazioni finali

Contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre i certificati e le altre prove documentali pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato, firmato digitalmente, sempre su supporto informatico inserito nella busta amministrativa:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella Domanda di Partecipazione, con le quali:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, in particolare le Clausole di salvaguardia indicate nel par. 4.3 del presente disciplinare.
 3. dichiara di conoscere gli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Grottaferrata con D.G.C. n. 37 del 08/03/2018 reperibile sul sito del Comune di Grottaferrata e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
 4. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
 5. di autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

7. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, lo stesso PASSOE dovrà riportare il nominativo dell'ausiliaria;

2. **la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la garanzia provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice.

3. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della garanzia;

4. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica "B – Offerta tecnica" contiene, a **pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) scheda riepilogativa del parco mezzi Modello (4) che il concorrente intende utilizzare nell'espletamento del servizio, dettagliando la tipologia espressa in metri, la capienza espressa in posti per autobus, l'età degli autobus, la tipologia di alimentazione, la classe di omologazione, la dotazione di sistemi per l'accessibilità a utenti di ridotta capacità motoria, la dotazione dell'impianto di climatizzazione e degli eventuali ulteriori dispositivi, la dotazione degli impianti per il monitoraggio e certificazione del servizio (AVM) e informazione all'utenza e sistemi che l'Impresa concorrente intende offrire e nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal Capitolato.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e subcriteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i servizi e le prestazioni offerte dal concorrente.

L'offerta tecnica deve essere sviluppata ed articolata in modo corrispondente a ciascun criterio e subcriterio di valutazione dell'offerta tecnica come di seguito riportato:

- 1) **Organizzazione del Servizio TPL di linea:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle;
Saranno oggetto di valutazione le soluzioni finalizzate a:

- 1.1) Adozione di misure organizzative e modalità di svolgimento del servizio descritto nel Capitolato anche in termini di distribuzione di fermate sul territorio e dettagli circa gli orari di esercizio. Tali misure dovranno essere finalizzate a migliorarne l'efficacia e l'efficienza nonché a garantire adeguati livelli di integrazione con la rete sovracomunale dei trasporti.
- 1.2) Descrizione misure e modalità finalizzate a garantire la continuità e l'efficienza del servizio, in riferimento a circostanze imprevedute ed in situazioni di emergenza;
- 1.3) Offerta di percorrenze chilometriche aggiuntive rispetto a quelle "minime" indicate nel "Progetto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.)" ovvero 117.769,00 Km/annui.

Le suddette soluzioni dovranno essere elaborate coerentemente con il programma di esercizio descritto nel Capitolato, mettendo in risalto misure e modalità suscettibili di introdurre elementi migliorativi dei servizi di trasporto pubblico locale.

Ai fini della organizzazione del servizio sarà altresì oggetto di valutazione l'ubicazione del deposito funzionale all'espletamento del servizio, anche in relazione alla necessità di ridurre quanto più possibile le corse di trasferimento.

La relazione potrà essere corredata da elaborati grafici e/o planimetrie a supporto delle soluzioni prospettate (formato A3).

2) **Servizi all'utenza ed attenzione ai viaggiatori:** una relazione descrittiva costituita da non più di 10 (dieci) cartelle;

Saranno oggetto di valutazione le soluzioni finalizzate ad assicurare elevati livelli di informazione ed assistenza agli utenti in relazione a tutti gli aspetti che interessano il sistema del trasporto pubblico locale ed in particolare i seguenti aspetti:

2.1) Servizi di Informazione e assistenza agli utenti in termini di:

- gestione n. verde call center con indicazione delle modalità operative e delle soluzioni che si intendono adottare al fine di ridurre i tempi di attesa;
- modalità di informazione e assistenza in caso di ritardi o soppressione del servizio;
- servizi di infomobilità di supporto alla pianificazione del viaggio e di informazione aggiornata sugli orari anche in tempo reale.

2.2) Modalità di vendita e facilitazioni di acquisto dei titoli di viaggio

2.3) Implementazione della bigliettazione elettronica all'interno dell'applicazione (App) per *smartphone*.

2.4) Le soluzioni per la realizzazione ed il rilascio di un sistema di "customer satisfaction" sui servizi erogati in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità.

3) **Metodologie tecnico-operative** per lo svolgimento ed il monitoraggio dei servizi e degli automezzi: una relazione descrittiva costituita da non più di 8 (otto) cartelle, contenente:

3.1) l'illustrazione del sistema informatizzato di monitoraggio e controllo delle attività del servizio con la raccolta, gestione dei dati e reportistica in riferimento al controllo sulla puntualità e rispetto degli orari programmati, al piano di manutenzione degli automezzi, al sistema di verifica e controllo della pulizia degli automezzi, in riferimento alla tipologia, alla frequenza, alla metodologia;

3.2) Piano di marketing e di promozione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma che il concorrente intende realizzare nell'arco temporale di durata del contratto al fine di incentivarne la fruizione e la domanda.

4) **Valutazione età media** della intera flotta autobus risultante dalla scheda riepilogativa del parco mezzi Modello (4) che gli operatori dovranno compilare e inserire nell'offerta tecnica: una relazione descrittiva costituita da non più di 6 (sei) cartelle, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i requisiti relativi al criterio di valutazione;

5) **Tipologia di alimentazione/classe ambientale** degli automezzi. degli automezzi risultante dalla scheda riepilogativa del parco mezzi Modello (4) che gli operatori dovranno compilare e inserire nell'offerta

tecnica: una relazione descrittiva costituita da non più di 6 (sei) cartelle, in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i requisiti relativi al criterio di valutazione;

- 6) **Paline informative elettroniche**: una relazione costituita da non più di 5 (cinque) cartelle riportante la descrizione della tipologia, delle specifiche tecniche e della posizione delle paline informative elettroniche che l'operatore economico intende offrire; dovranno essere altresì esplicitate le modalità di integrazione e di comunicazione delle paline informative elettroniche con i sistemi tecnologici informatizzati di monitoraggio, di cui al criterio 3, che il concorrente intende proporre. La collocazione delle paline dovrà essere obbligatoriamente indicata riportando la posizione geografica (Latitudine, Longitudine, indirizzo dettagliato). A tal proposito occorre riportare gli elementi principali che mostrino la fattibilità tecnica delle soluzioni prescelte nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza.

La relazione potrà essere corredata da documentazione illustrativa delle caratteristiche e delle specifiche tecniche delle dotazioni di cui al presente elemento di valutazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA C – OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica in bollo predisposta preferibilmente secondo il **Modello** allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- 1) **ribasso unico offerto**, espresso in percentuale e in cifre e lettere, sull'importo del servizio posto a base di gara **soggetto a ribasso**, ovvero **€ 18.463,82** al netto di Iva.

La quota del concorso finanziario della Regione al T.P.L. dei Comuni – ex art. 30, comma 2, lett. c) della L.R. n. 30/98, pari ad € 426.703,00 (225.768,78 Km.) viene considerato invariabile quindi **non soggetto a ribasso**. L'importo di € 18.463,82, al netto di Iva è di competenza comunale, ed è destinato ad ulteriori percorrenze, eccedenti quelle minime garantite dalla Regione Lazio.

- 2) **la stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- 3) **la stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

In caso di discordanza tra prezzo (corrispettivo) e ribasso prevale l'importo più vantaggioso per la stazione appaltante.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo più vantaggioso per la stazione appaltante.

Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

NELLA BUSTA TELEMATICA DELL' OFFERTA DOVRA' ESSERE ALLEGATO

- 1) Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00) in maniera virtuale con modello F 23 agenzia delle entrate. A tal fine si rende noto il codice ufficio dell'agenzia delle Entrate di Frascati (Rm) che è - TJH - ed il codice tributo che è - 456T -. Nella causale di versamento inserire il CIG della gara.

- 2) Documento di riconoscimento del sottoscrittore.
3) Eventuale procura nel caso l'offerta sia sottoscritta da un procuratore.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica:	80
Offerta economica:	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **Q** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX	Punti MAX	
1	Organizzazione del Servizio TPL di linea	1.1	Adozione di misure organizzative e modalità di svolgimento del servizio descritto nel Capitolato anche in termini di distribuzione di fermate sul territorio e dettagli circa gli orari di esercizio. Tali misure dovranno essere finalizzate a migliorarne l'efficacia e l'efficienza nonché a garantire adeguati livelli di integrazione con la rete sovracomunale dei trasporti.	5	-	-	19
		1.2	Descrizione misure e modalità finalizzate a garantire la continuità e l'efficienza del servizio, in riferimento a circostanze impreviste ed in situazioni di emergenza.	4	-	-	
		1.3	Offerta di percorrenze chilometriche aggiuntive rispetto a quelle determinate dalla Regione Lazio ovvero 117.769,00 Km/annui. Sarà attribuito 1 punto ogni 1.000 km/anno offerti aggiuntivi, fino ad un massimo di 10 punti.	-	10	-	

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX	Punti MAX	
2	Servizi all'utenza ed attenzione ai viaggiatori	2.1	Servizi di Informazione e assistenza agli utenti in termini di: <ul style="list-style-type: none"> - gestione n. verde call center con indicazione delle modalità operative e delle soluzioni che si intendono adottare al fine di ridurre i tempi di attesa; - modalità di informazione e assistenza in caso di ritardi o soppressione del servizio; - servizi di infomobilità di supporto alla pianificazione del viaggio e di informazione aggiornata sugli orari anche in tempo reale. 	5	-	-	12
		2.2	Modalità di vendita e facilitazioni di acquisto dei titoli di viaggio.	2	-	-	
		2.3	Implementazione della bigliettazione elettronica all'interno dell'applicazione (App) per smartphone.	-	-	3	
		2.4	Soluzioni per la realizzazione ed il rilascio di un sistema di "customer satisfaction" sui servizi erogati in termini di monitoraggio, valutazione del gradimento e fruibilità.	2	-	-	
3	Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il monitoraggio dei servizi e degli automezzi	3.1	Sistema informatizzato di verifica e controllo delle attività del servizio con la raccolta, gestione dei dati e reportistica in riferimento al: <ul style="list-style-type: none"> - controllo sulla puntualità e rispetto degli orari programmati; - Piano di manutenzione degli automezzi; - Sistema di verifica e controllo della pulizia degli automezzi, in riferimento alla tipologia, alla frequenza, alla metodologia; 	5	-	-	8
		3.2	Piano di marketing e di promozione dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma che il concorrente intende realizzare nel corso della durata di contratto.	3	-	-	
N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Punti D MAX	Punti Q MAX	Punti T MAX	Punti MAX	
4	Valutazione età media della intera flotta autobus, effettuata con riferimento alla data di	Età media inferiore a 1 anno.	-	-	15	15	
		1 anno ≤ Età media < 2 anni.	-	-	13		
		2 anni ≤ Età media < 3 anni.	-	-	12		

	prima immatricolazione dei veicoli rispetto alla data di pubblicazione del bando.	3 anni ≤ Età media < 4 anni.	-	-	9	
		4 anni ≤ Età media ≤ 7 anni.	-	-	5	
5	Tipologia di alimentazione/classe ambientale degli automezzi. Il massimo punteggio ottenibile per il criterio di valutazione è pari a 20 punti.	Saranno attribuiti: <ul style="list-style-type: none"> punti 3 per ogni singolo autobus ad alimentazione elettrica, ibrida elettrica e/o a gas naturale (CNG); punti 2 per ogni singolo autobus di classe ambientale "EURO VI" o superiore. 	-	20	-	20
6	Paline informative elettroniche	Implementazione del sistema tecnologico di monitoraggio delle corse mediante installazione di paline informative elettroniche presso i capolinea e le fermate; sarà attribuito 1 punto per ogni palina prevista fino ad un massimo di 6 punti	-	=1*6	-	6

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 (quaranta) punti su 80 per il punteggio complessivo assegnato alla componente tecnica dell'offerta. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

Il superamento del suddetto valore minimo richiesto dell'offerta tecnica sarà verificato prima della riparametrazione dei punteggi ottenuti con riferimento ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione di cui al presente articolo.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella **colonna "D"** della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario.

Ciascun commissario di gara procede all'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno a ciascun singolo sub-criterio che compone l'elemento di valutazione, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

- il coefficiente 0,0 (zero virgola zero) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta gravemente insufficiente;
- il coefficiente 0,2 (zero virgola due) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta insufficiente;
- il coefficiente 0,4 (zero virgola quattro) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta sufficiente;
- il coefficiente 0,6 (zero virgola sei) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta discreta;
- il coefficiente 0,8 (zero virgola otto) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta buona;
- il coefficiente 1,0 (uno virgola zero) sarà assegnato all'offerta tecnica ritenuta ottima.

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Il punteggio dell'offerta tecnica – **elementi qualitativi** sarà attribuito mediante l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore (vedi documento di consultazione ANAC: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa) con la seguente la formula generale:

$$C_a = \sum_n [W_i \cdot V_{(a)i}]$$

dove:

- Ca rappresenta l'indice di valutazione dell'offerta a;
- n rappresenta il numero totale dei requisiti;
- Wi rappresenta il peso o punteggio attribuito al requisito (i);
- V(a)i rappresenta il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
- $\sum n$ rappresenta la sommatoria.

I coefficienti V(a)i, per gli elementi di natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, componenti della Commissione giudicatrice. Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà quindi a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione. Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione. Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1.00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore. I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica – elementi qualitativi.

La Commissione ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi.

A ciascuno degli **elementi quantitativi** cui è assegnato un **punteggio** nella **colonna "Q"** della tabella, è attribuito il punteggio derivante dalla moltiplicazione del punteggio unitario per la quantità offerta con riferimento alla singola fattispecie.

Quanto agli elementi cui è assegnato un **punteggio tabellare** identificato dalla **colonna "T"** della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta dovrà essere espressa attraverso il prezzo complessivo e il conseguente ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.

Il punteggio per l'offerta verrà assegnato secondo la seguente modalità: all'offerta migliore (cioè all'offerta, tra tutte quelle ammesse, che prevede il prezzo più basso) sarà assegnato il punteggio di 20 punti.

Alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionale, secondo la seguente formula (**cd: Proporzionalità inversa**):

$$P = \frac{O_m \cdot 20}{O_e}$$

dove:

- P = punteggio da assegnare al concorrente;
- Om = offerta migliore;
- Oe = offerta in esame.

Si precisa che:

- il ribasso percentuale dovrà essere espresso utilizzando un massimo di due decimali;
- l'offerta economica dovrà contenere le specifiche di cui all'art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016. Tale indicazione è obbligatoria.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi di ogni singolo criterio dell'offerta tecnica e dei punteggi all'offerta economica, procederà, in relazione a

ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi di ogni concorrente sommando i punteggi acquisiti nelle voci Offerta Tecnica e Offerta Economica; in base a tale punteggio sarà stilata la relativa graduatoria per come meglio descritto nel successivo paragrafo 21.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 07/01/2020 alle ore 10:00** presso la sede comunale Palazzo "Consoli" in piazzetta Eugenio Conti, 1 – 00046 Grottaferrata (Roma) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Eventuali variazioni ed ogni successiva convocazione in seduta pubblica saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante www.comune.grottaferrata.rm.it, almeno tre giorni prima.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le modalità di conservazione dei plichi a norma di legge in appositi archivi.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, al fine che ne possa scaturire un'oggettiva componente di "professionalità" complessivamente intesa. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo del Comune di Grottaferrata, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà all'apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche sussistono i seguenti **casì di esclusione**:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

La Stazione Appaltante mantiene la facoltà, in ogni caso e in coerenza applicativa dell'art. 97, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, di accertare, con tutti i mezzi di prova e giustificativi che ritenesse necessari, ivi inclusa la redazione di un piano economico finanziario ai sensi della Misura 15 dell'Allegato A alla Delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 49 del 17/06/2015, la congruità delle offerte, avvalendosi del supporto della Commissione.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro, posto che tale eventualità rientra nella totale discrezionalità della S.A. (e quindi non è un obbligo) e, ove espletata, non potrà essere ragione di elusione concorrenziale e disparità di trattamento.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D. Lgs. n. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 90 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa € **2.178,27**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Supporto giuridico/amministrativo. Sono a carico dell'aggiudicatario gli oneri di supporto giuridico-amministrativo. La Stazione Committente si è avvalsa, infatti (e continuerà ad avvalersi fino a tutto l'espletamento della gara), del supporto giuridico - amministrativo di una società specializzata scelta per tutte le fasi del presente procedimento, come meglio specificato nei propri atti, stabilendo che l'onere economico fosse a carico dell'aggiudicatario del servizio. Il costo del servizio di supporto giuridico è pari allo 0,49 % dell'importo posto a base di gara, ovvero € **2.181,32** oltre Iva di legge e oneri previdenziali, da rendere entro dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e costituisce prescrizione da annettere alla fase della declaratoria di comprova dei requisiti autodichiarati e, quindi, è adempimento imprescindibilmente propedeutico alla stipula contrattuale. Resta inteso che ove, per il verificarsi di sopravvenute ragioni, l'esecutore contrattuale dovesse essere diverso dal (precedente) aggiudicatario che ha reso tale adempimento, l'importo versato sarà rimborsato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Normativa applicabile: il presente appalto è disciplinato, per quanto non previsto nel presente disciplinare di gara, dalle disposizioni ed indicazioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per la

parte ancora vigente, negli Atti dell'ANAC (già AVCP), nel D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente e nella normativa vigente in materia oltretutto in quella relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro e la disciplina dei contratti pubblici.

Per quanto non previsto nel presente Disciplinare, inoltre, si fa espresso riferimento al bando di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto, ai documenti di gara nonché agli atti ed alle normative di riferimento ivi richiamati, al Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, ove vigente, ai regolamenti comunali pertinenti l'appalto da affidare.

24. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, nei termini di cui alle Linee Guida n. 13 e della relativa giurisprudenza, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Si applica la Linea Guida n. 13 dell'ANAC recante "*La disciplina delle clausole sociali*" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 114 del 13.2.2019.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'**Allegato 1**, con indicazione dei lavoratori svantaggiati ex L.381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.].

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Velletri, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'operatore economico dovrà attestare di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Stefano PERUANI

Il Dirigente del 1° Settore Tecnico/Ambiente
F.to arch. Aldo ZICHELLA

Allegati:

- Bando di gara;
- Capitolato di Speciale d'Appalto;
- Schema di contratto;
- Modulistica;
- Progetto del Servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L.);
- Elenco del personale attualmente impiegato, aggiornato al 30/04/2019, Allegato 1;
- Quadro Tecnico Economico (Q.T.E.).